

# IL FORO ITALIANO

ISSN 0015-783X

FONDATAO NELL'ANNO 1876 DA ENRICO SCIALOJA  
ANNO CXIX - N. 7-8 - LUGLIO-AGOSTO 1994

novità

ora  
anche  
in CD  
cfr. 4<sup>a</sup> di  
coperta



## Si segnalano all'attenzione dei lettori:

- Corte cost. 30 giugno 1994, n. 266 (I, 2001) circa il fallimento delle piccole società commerciali
- Corte cost. 23 giugno 1994, n. 253 (I, 2005): reclamabilità dell'ordinanza di rigetto di provvedimento cautelare
- Corte cost. 10 giugno 1994, n. 240 (I, 2016): cumulo di pensioni previdenziali e limiti del diritto alla doppia integrazione al minimo
- Corte cost. 8 giugno 1994, n. 225 (I, 2022): esclusione del regime di stabilità a seguito di opzione per la continuazione, dopo la pensionabilità, del rapporto di lavoro del dirigente d'azienda
- Corte cost. 8 giugno 1994, n. 224 (I, 2025): legittimità costituzionale di limitazione di potestà regionale in materia bancaria
- Corte cost. 28 aprile 1994, n. 168 (I, 2045): inapplicabilità dell'ergastolo ai minori
- Cass. 10 giugno 1994, n. 5669 (I, 2070): danno da invalidità permanente e reddito di riferimento per il computo
- Cass., sez. un., 18 maggio 1994, n. 4844 (I, 2076): circa le conseguenze della violazione delle regole procedurali d'intimazione del licenziamento disciplinare
- Cass. 27 aprile 1994, n. 3975 (I, 2091): risoluzione per inadempimento del contratto di affitto a causa di destinazione del fondo ad agriturismo
- Cass. 16 aprile 1994, n. 3624, 1° aprile 1994, n. 3182, 9 marzo 1994, n. 2279 e 3 marzo 1994, n. 2097 (I, 2095): in contrasto circa le conseguenze della nullità od omissione di notifica dell'appello nel rito del lavoro
- Cass., sez. un., 30 marzo 1994, n. 3134 (I, 2114) sull'uso aziendale
- Cass. 1° marzo 1994, n. 2015, 10 febbraio 1994, n. 1357, 24 gennaio 1994, n. 692 e 14 giugno 1993, n. 6616 (I, 2130) circa l'indennità per perdita di avviamento nella locazione di immobili non abitativi
- Cass., sez. un., 11 gennaio 1994, n. 215 e 10 dicembre 1993, n. 12164 (I, 2147): giurisdizione in controversie sul canone di concessione di beni demaniali
- Cass., sez. un., 24 novembre 1993, n. 11609 (I, 2170): natura privatistica del rapporto di insegnamento universitario a contratto
- Cass. 28 ottobre 1993, n. 10719 e 18 agosto 1993, n. 8755 (I, 2179) circa i rapporti fra condominio e conduttori di immobili appartenenti a condomino

- Cass. 22 luglio 1993, n. 8220 (I, 2206): cartelli stradali e imposta sulla pubblicità
- App. Torino 18 gennaio 1993 (I, 2230): non brevettabilità come modello ornamentale di pezzo di ricambio per auto
- Trib. Pistoia, ord. 2 maggio 1994 e Trib. Napoli, ord. 20 novembre 1993 (I, 2238) circa la tutela di trasmissione televisiva codificata
- Pret. Genova, ord. 15 giugno 1994 (I, 2267) sullo sciopero degli avvocati
- Cass., sez. un., 16 marzo 1994, Munaro (II, 403) circa il momento dell'interruzione della prescrizione del reato
- Cass. 19 gennaio 1994, Antoci e Pret. Milano 7 maggio 1994 (II, 408) circa la depenalizzazione di violazioni finanziarie e l'evasione dell'Iva all'importazione
- Cass. 15 dicembre 1993, Romano (II, 434): mancanza di motivazione e ricostruzione della vicenda processuale
- Cass., sez. un., 12 ottobre 1993, Cassata (II, 437): dolo diretto, dolo eventuale, tentativo
- Cass. 1° ottobre 1993, Massara (II, 444): noleggio non autorizzato di compact disc e violazione del diritto d'autore
- Cass. 19 maggio 1993, Vincelli e Pret. Chieti 19 aprile 1993, D'Ancona (II, 446) circa i rifiuti speciali prodotti da studi dentistici
- Pret. Belluno 3 novembre 1993, Seren e Pret. Trento - Tione di Trento 16 luglio 1993, Profaizer (II, 468) sulla responsabilità penale nella attività sportiva
- Cons. Stato, ad. plen., 21 febbraio 1994, n. 4 (III, 313): ottemperanza al giudicato e *ius superveniens*
- Cons. Stato, sez. IV, 7 febbraio 1994, n. 105 (III, 315): competenza del Tar e non del Consiglio di Stato per il giudizio di ottemperanza a giudicato della Corte dei conti
- Cons. Stato, sez. VI, 30 ottobre 1993, n. 787 (III, 329) circa l'esportazione di beni culturali
- Corte conti, sez. riun., 22 marzo 1994, n. 1/qm (III, 343) circa le funzioni di appello della Corte dei conti
- Comm. trib. centrale, sez. XVIII, 21 dicembre 1993, n. 3670 (III, 357) circa la liquidazione dell'imposta in base alla dichiarazione
- Corte giust. Comunità europee 15 dicembre 1993, causa C-292/92 e 24 novembre 1993, cause riunite C-267/91 e C-268/91 (IV, 329) in tema di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative

e da LE LEGGI, in seconda di copertina:

Amministrazione: ZANICHELLI EDITORE S.p.A. - 40126 Bologna - Via Irnerio 34 - Tel. 051/293232 - Fax 243437

Direzione e Redazione: Società Editrice «IL FORO ITALIANO» - 00193 Roma - Via Pietro Cossa 41 - Tel. 06/3213606

Spedizione in abbon. postale 50 - Perugia; pubblicazione mensile

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO**; sezione I; sentenza 19 febbraio 1994, n. 155; Pres. TROTTA, Est. CALDERONI; Ipab «La casa» (Avv. I. CACCIAVILLANI, GANZ) c. Min. sanità (Avv. dello Stato BOTTA), Regione Veneto (Avv. MORRA).

**Giustizia amministrativa — Sospensione del provvedimento impugnato — Camera di consiglio — Passaggio ad un giudizio abbreviato di merito — Fattispecie.**

**Sanità pubblica — Residenza assistenziale per anziani — Progetto non conforme alle prescrizioni — Diniego di finanziamento — Legittimità (L. 11 marzo 1988 n. 67, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988), art. 20; d.m. 29 agosto 1989 n. 321, regolamento recante criteri generali per la programmazione degli interventi e il coordinamento tra enti competenti nel settore dell'edilizia sanitaria in riferimento al piano pluriennale di investimenti, ai sensi dell'art. 20, 2° e 3° comma della legge finanziaria 11 marzo 1988 n. 67, art. 2; d.p.c.m. 22 dicembre 1989, atto di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e province autonome concernente la realizzazione di strutture sanitarie residenziali per anziani non autosufficienti non assistibili a domicilio o nei servizi semiresidenziali).**

*Se in camera di consiglio (nella specie, in data 20 gennaio 1994), il ricorrente, istante per la sospensione del provvedimento impugnato, abbia dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare e ad ogni termine a difesa, per l'urgenza della decisione nel merito, purché questa, anche se sinteticamente motivata, sia depositata in termini brevissimi, e l'amministrazione resistente si sia associata a tale richiesta, parimenti rinunciando ai termini a suo favore, il tribunale amministrativo regionale può fissare seduta stante l'udienza per la trattazione della causa (nella specie, per il 17 febbraio), e il collegio può redigere la sentenza (nella specie, depositata il 19 febbraio), richiamando per l'esposizione del fatto quanto esposto dalle parti nel ricorso e negli scritti difensivi, e motivando solo con l'indicazione dei passaggi essenziali dell'iter logico seguito (nella specie, il tribunale, pur nella soccombenza del ricorrente, ha disposto la compensazione delle spese, anche in considerazione della «procedura abbreviata» seguita). (1)*

(1) I. - La possibilità di introdurre nel processo amministrativo forme di tutela sommaria non cautelare, al fine almeno di arrestare il costante aumento dell'arretrato (v. le impressionanti statistiche annualmente compilate da TALICE, da ultimo per il 1992, in *Cons. Stato*, 1993, II, 1385), e comunque accelerare il corso del giudizio, variamente dibattuta in questi anni, è stata considerata favorevolmente nella commissione di studio su misure volte a rendere più rapida e incisiva la tutela giurisdizionale amministrativa, nominata dal ministro della funzione pubblica Cassese, la cui relazione sarà diffusa tra breve, ed ha già trovato una espressione ufficiale nel disegno di legge «Misure per l'accelerazione dei giudizi, ecc...», presentato al senato nella passata legislatura, in data 18 gennaio 1994, col n. 1816, dal ministro di grazia e giustizia Conso (di concerto con i ministri del bilancio e del tesoro).

Al problema, tale disegno di legge dedica tre gruppi di disposizioni: prevedendo la possibilità che il collegio, nella stessa camera di consiglio della tutela cautelare, possa decidere il rigetto del ricorso principale, ma solo nel caso di sua manifesta irricevibilità, inammissibilità o infondatezza (art. 11, nella parte in cui, dopo la sostituzione del 7° comma dell'art. 21 l. 6 dicembre 1971 n. 1034, vi si aggiunge un gruppo di altri commi); introducendo la previsione di una definizione del ricorso in via breve, in camera di consiglio, e mediante ordinanza, su domanda di una delle parti, e ove le altre non vi si oppongano (art. 12-15); e, infine, regolando il passaggio dal giudizio cautelare al giudizio abbreviato (art. 16).

In difetto di innovazioni legislative del genere, il giudice amministrativo può arrivare a soluzioni come quella adottata dalla sentenza riportata, solo col consenso delle parti, e utilizzando il carattere appunto «di parti» che sempre più marcatamente ha assunto il processo amministrativo: nella manualistica più recente, V. CAIANIELLO, *Diritto processuale amministrativo*, 1994, 305 ss.; CASSARINO, *Manuale di diritto processuale amministrativo*, 1990, 105 ss. Per altri recenti scritti, M. NIGRO, *Processo (processo amministrativo)*, voce dell'*Enciclopedia giuridica Treccani*, 1991, vol. XXIV; C.E. GALLO, *Giudizio amministrativo*, voce del *Digesto pubbl.*, 1991, VII, 230. Tra gli scritti meno recenti, v. soprattutto M. NIGRO, *Giustizia amministrativa*, 1983, 330 ss.; GIANNI-PIRAS, *Giurisdizione amministrativa*, voce dell'*Enciclopedia del diritto*, XIX, 229; F. BENVENUTI, *Giustizia amministrativa*, *ibid.*, 589, nonché Con-

*È legittimo il diniego da parte del ministero della sanità del finanziamento di una residenza sanitaria assistenziale per anziani, se il relativo progetto non risponda ai criteri stabiliti dal d.p.c.m. 22 dicembre 1989. (2)*

Premesso in via preliminare quanto segue:

a) che il processo amministrativo è ad ogni effetto un processo di parti, con tutte le conseguenze che ne derivano ivi compresa quella per cui le parti stesse ne hanno piena disponibilità;

b) che, in relazione a tale processo, vigono altresì i principi di economicità del giudizio, di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di effettività della tutela giurisdizionale, anche per quanto attiene ai tempi del giudizio di merito;

c) che la trattazione delle controversie deve essere inoltre ispirata al criterio di collaborazione tra parti e giudice, ai fini della risoluzione del contrasto insorto circa l'assetto sostanziale degli interessi coinvolti;

d) che le linee di sviluppo del processo amministrativo evidenziano una progressiva dilatazione della fase cautelare, nella quale il giudice viene chiamato sempre più spesso a delibare immediatamente ed esaurientemente tanto i profili di danno quanto le questioni di diritto emergenti sia dalla domanda della parte interessata che dalle deduzioni dell'amministrazione resistente e dei controinteressati;

e) che tali condizioni si verificano per una molteplicità di ricorsi di semplice strutturazione e di agevole definizione, i quali potrebbero essere in breve tempo decisi, se le parti ne facessero concordemente richiesta e il giudice ritenesse sussistenti le predette condizioni;

f) che, peraltro, una rapida decisione di tali ricorsi, del tutto aggiuntivi rispetto alle altre cause già da tempo fissate per l'udienza di merito, implica una pronuncia sintetica, ancorché completa, circa le questioni prospettate dalle parti;

Preso atto: che nella camera di consiglio del 20 gennaio 1994, all'atto dell'esame della proposta domanda incidentale di sospensione del provvedimento di cui si controverte, il difensore della parte ricorrente ha formalmente dichiarato di rinunciare all'anzidetta domanda cautelare e ad ogni termine processuale a difesa purché la trattazione del merito fosse fissata in tempi brevissimi e che, in tempo altrettanto rapidi, fosse pubblicata la decisione del collegio, pur resa in termini sintetici, stante

*traddittorio (dir. amm.)*, *id.*, 738, e *Processo amministrativo*, a) *Ragioni e struttura*, *id.*, XXXVI, 454. Si rimanda alla bibliografia citata in questi scritti per la ricostruzione degli sviluppi dottrinali che hanno portato ad una definizione in tal senso del processo amministrativo, per la quale sono di grande importanza, tra gli altri, in particolare le monografie di F. BENVENUTI, *L'istruzione nel processo amministrativo*, 1953, e di A. PIRAS, *Interesse legittimo e giudizio amministrativo*, 1962.

II. - Per quel che riguarda il profilo della sufficienza della motivazione della decisione giurisdizionale amministrativa, le basi testuali sono molto scarse (v. l'art. 32 r.d. 26 giugno 1924 n. 1054, che richiede che le decisioni siano motivate, su cui, molto sinteticamente, E. FERRARI, in *Commentario breve alle leggi sulla giustizia amministrativa* a cura di A. ROMANO, 418; e l'art. 65 r.d. 17 agosto 1907 n. 642, che, dopo il richiamo all'attuale art. 276 c.p.c. operato dal precedente art. 64, dispone che la decisione debba contenere, tra l'altro, «una succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto»). Anche tale profilo è stato considerato dal suddetto disegno di legge, che dispone che l'ordinanza con la quale il giudizio sia definito in via breve, «...è succintamente motivata».

In giurisprudenza, nello stesso senso della sentenza riportata, della superfluità che la motivazione della decisione confuti analiticamente tutte le argomentazioni addotte dalle parti, e della sufficienza di una esposizione che dia conto dell'iter logico seguito dal giudice, Cons. Stato, sez. VI, 19 settembre 1992, n. 674 (che peraltro richiede un puntuale riscontro dei motivi dedotti), *Foro it.*, Rep. 1992, voce *Giustizia amministrativa*, n. 919; 9 ottobre 1991, n. 621, *id.*, Rep. 1991, voce *cit.*, n. 750; 13 febbraio 1987, n. 48, *id.*, Rep. 1987, voce *cit.*, n. 827; sez. V 16 maggio 1980, n. 509, *id.*, Rep. 1980, voce *cit.*, n. 910. Inoltre, nel senso della esigenza della economicità dell'iter decisionale, che va circoscritto alla necessità di una pragmatica definizione della questione oggetto del giudizio: Cons. Stato, sez. V, 12 settembre 1992, n. 802, *id.*, Rep. 1992, voce *cit.*, n. 899. E nel senso che la decisione deve contenere una disamina globale e non analitica dei motivi di impugnazione, è in funzione dell'accoglimento o della reiezione del ricorso: Cons. Stato, sez. IV, 15 marzo 1986, n. 176, *id.*, Rep. 1986, voce *cit.*, n. 741; sez. V 30 aprile 1982, n. 367, *id.*, Rep. 1982, voce *cit.*, n. 741; sez. IV 13 novembre 1979, n. 1003 (che però limita l'affermazione al caso nel quale i motivi di ricorso siano strettamente collegati tra loro), *id.*, Rep. 1980, voce *cit.*, n. 911; sez. IV 23 febbraio 1979,

l'urgenza e la necessità di una sollecita pronuncia di merito, che viceversa risulterebbe *inutiliter data*;

— che a tale richiesta si sono associate le difese delle amministrazioni resistenti, le quali hanno per parte loro del pari rinunciato a qualsiasi termine a difesa, e che nella fattispecie non sussistono altri contraddittori necessari;

— che in considerazione delle susepse richieste e dichiarazioni delle parti, il collegio vi ha acconsentito, fissando seduta stante per l'odierna pubblica udienza la trattazione del merito, nell'intesa che la presente sentenza avrebbe rivestito quei caratteri di essenzialità e sinteticità prospettati dalle parti e ribaditi dal collegio, fermo restando il rispetto del limite motivazionale individuato dalla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato e consistente nel dar conto dell'iter logico seguito dal giudice, senza necessità di una confutazione analitica di tutte le argomentazioni svolte dalle parti (sez. IV 7 dicembre 1988, n. 930, *Foro it.*, Rep. 1989, voce *Giustizia amministrativa*, n. 760 e 16 marzo 1986, n. 176, *id.*, Rep. 1986, voce cit., n. 741; sez. VI 13 febbraio 1987, n. 48, *id.*, Rep. 1987, voce cit., n. 827 e 31 gennaio 1986, n. 92, *id.*, Rep. 1986, voce cit., n. 787);

Ritenuto pertanto di rendere la presente pronuncia in tale forma abbreviata, al fine di assicurare il sostanziale rispetto dei richiamati principi di economicità del giudizio e di effettività della tutela giurisdizionale e di aderire alla precisa volontà manifestata in tal senso dalle parti;

Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi.

Considerato in diritto: 1) che l'art. 2, 2° comma, d.m. 29 agosto 1989 n. 321 dispone che gli interventi concernenti le residenze sanitarie assistenziali si conformano agli *standards* dimensionali e funzionali fissati con decreto del presidente del consiglio dei ministri.

2) che a sua volta l'apposito d.p.c.m. 22 dicembre 1989 successivamente emanato stabilisce all'art. 1 che le residenze sanitarie assistenziali per anziani devono corrispondere alle tipologie e ai requisiti dimensionali indicati all'allegato A;

3) che il tenore letterale delle disposizioni testé richiamate ed evidenziate («si conformano», «devono corrispondere») non lascia dubbi sul loro carattere tassativo, che d'altra parte risulta coerente con l'esigenza di predeterminare criteri certi per l'esame dei progetti al fine di consentire il sollecito finanziamento del programma di realizzazione di 140.000 posti in residenze sanitarie assistenziali per anziani, previsto dall'art. 20, lett. f), l. 67/88;

4) che in siffatto contesto normativo, l'esame dei progetti da parte del nucleo di valutazione — appositamente istituito presso il ministero della sanità — costituisce evidente esplicazione di discrezionalità tecnica, altresì desumibile dalla stessa composizione del nucleo così come prevista dal citato art. 20 (tecnic

n. 120 (con la medesima limitazione), *id.*, Rep. 1979, voce cit., n. 868, sez. V 5 settembre 1987, n. 530, *id.*, Rep. 1987, voce cit., n. 829, considera l'ipotesi che a favore di una soluzione della questione in discussione esista una giurisprudenza già consolidata, ed afferma che, allora, la motivazione può limitarsi a richiamarla, sempre per le suddette esigenze di economia processuale.

In relazione al profilo sottolineato dalla pronuncia riportata, della possibilità che la sentenza rinvii agli scritti di parte per l'esposizione del fatto, in giurisprudenza si rinvengono precedenti che, però, concernono la diversa ipotesi nella quale una decisione utilizzi la motivazione di altra. Cons. Stato, sez. VI, 5 novembre 1990, n. 938, *id.*, Rep. 1991, voce cit., n. 758, ammette questa possibilità, se la decisione, attraverso il richiamo della motivazione di altra, riesca comunque a dar ragione dell'accoglimento o della reiezione dei motivi di ricorso. Però sez. VI 31 ottobre 1991, n. 777, *ibid.*, n. 754, precisa che non può costituire sufficiente motivazione di una sentenza il semplice e generico riferimento alla motivazione di altra, senza ulteriori precisazioni.

In dottrina, sulla motivazione delle decisioni del giudice amministrativo, v., da ultimo, ANDREANI, *Motivazione* (motivazione della sentenza - diritto processuale amministrativo), voce dell'*Enciclopedia giuridica Treccani*, 1990, vol. XX.

(2) La sentenza riportata applica il d.p.c.m. 22 dicembre 1989. Al riguardo, va richiamata la sentenza 20 luglio 1990, n. 345, *Foro it.*, 1991, I, 1076, con nota di richiami (annotata da ANGIOLINI, in *Regioni*, 1991, 1265), con la quale la Corte costituzionale ha affermato la spettanza allo Stato ad adottare, con le modalità di tale decreto, gli *standards* dimensionali per la realizzazione di strutture sanitarie residenziali per anziani e soggetti non autosufficienti, previsti dall'art. 20, 2° comma, l. 11 marzo 1988 n. 67.

di economia sanitaria, edilizia e tecnologia ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie);

5) che l'esercizio nella fattispecie di tale discrezionalità — censurabile: dal giudice amministrativo solo per macroscopiche incongruità ed illogicità — non risulta pregiudicato dalla pretesa contraddittorietà con la precedente decisione assunta dal nucleo in data 11 novembre 1991, tenuto conto in particolare che i due giudizi del nucleo si riferiscono in ogni caso non al medesimo progetto, bensì ad elaborati tecnici sensibilmente diversi tra loro per effetto delle modifiche via via apportate proprio per venire incontro ai rilievi formulati in sede regionale e ministeriale (si veda in tal senso la nota 27 ottobre 1992 con cui la ricorrente trasmette alla regione gli ultimi elaborati);

6) che, d'altra parte, l'impugnato giudizio (nell'indicare con sufficiente precisione — alla voce «parere tecnico» — le manchevolezze riscontrate) suggerisce la presentazione di nuova e più idonea documentazione in grado di superare i rilievi formulati, di talché — in ciò adeguandosi — la ricorrente potrebbe aspirare alla concessione del finanziamento richiesto.

COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE; sezione III; decisione 7 gennaio 1994, n. 73; Pres. SCANZANO, Est. PIERANTOZZI; Ufficio Iva di Ravenna c. Soc. Montini e Montanari.

Valore aggiunto (imposta sul) — Bolla d'accompagnamento — Erronea indicazione del numero dei beni viaggianti — Esatta indicazione del peso — Irregolarità — Esclusione (D.p.r. 6 ottobre 1978 n. 627, norme integrative e correttive del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della delega prevista dall'art. 7 l. 10 maggio 1976 n. 249, riguardante l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti, art. 1).

Nel caso di trasporto di beni (nella specie, ferro) il cui prezzo di vendita è determinato in base al peso, non è sanzionabile la bolla d'accompagnamento che, pur indicando in maniera erronea il numero dei pezzi trasportati (nella specie, barre tubolari), riporti con esattezza il loro peso complessivo. (1)

Fatto e diritto. — A seguito di verbale redatto dalla guardia di finanza, l'ufficio Iva di Ravenna accertava l'evasione di imposta e determinava la corrispondente pecuniaria per l'emissione di bolla di accompagnamento relativa a barre-tubo di ferro autotrasportate, recante indicazione di un quantitativo di merce inferiore a quello dichiarato. Infatti, la bolla di accompagnamento indicava 64 barre per complessivi kg. 2288, mentre le barre risultavano essere 68. All'affermazione della parte che la misura della merce era individuata dal peso complessivo, l'ufficio replicava che faceva fede l'effettivo quantitativo (cioè il nu-

(1) Non si rinvenivano, nella giurisprudenza della Commissione centrale, precedenti in tali esatti termini.

In generale, sulla compilazione della bolla d'accompagnamento di cui al d.p.r. 6 ottobre 1978 n. 627, v. min. fin., circ. 23 dicembre 1978, n. 72/364161, *Repertorio tributario della prassi amministrativa e della giurisprudenza*, Piacenza, 1986, II, 1897 (che però tace sul punto in questione); in argomento, v. ris. 12 gennaio 1993, n. 530820, *Fisco*, 1993, 4083, ove, con riferimento ad un trasporto («in conto visione») di prodotti «d'oreficeria varia», si esclude la completezza del documento accompagnatorio contenente la mera indicazione del peso complessivo della merce trasportata.